

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
98/C 242/01	ECU.....	1
98/C 242/02	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1244 — BankAmerica/NationsBank) ⁽¹⁾	2
98/C 242/03	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1280 — KKR/Willis Corroon) ⁽¹⁾	3
98/C 242/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1275 — Havas/Bertelsmann/Doyma) ⁽¹⁾	4
98/C 242/05	Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle disposizioni transitorie della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici	5
98/C 242/06	Comunicazione agli importatori nell'Unione europea di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono, relativa al regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio	6
98/C 242/07	Comunicazione destinata agli utilizzatori di sostanze controllate autorizzate per usi essenziali nell'Unione europea nel 1999, ai sensi del regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono	11

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

(98/C 242/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

	<i>31.7.1998</i>	<i>luglio</i> (2)		<i>31.7.1998</i>	<i>luglio</i> (2)
Franco belga e lussemburghese	40,6054	40,6916	Marco finlandese	5,98601	5,99778
Corona danese	7,50427	7,51895	Corona svedese	8,77043	8,76700
Marco tedesco	1,96910	1,97320	Sterlina inglese	0,676257	0,667657
Dracma greca	327,367	328,679	Dollaro USA	1,10717	1,09750
Peseta spagnola	167,227	167,463	Dollaro canadese	1,66584	1,62990
Franco francese	6,60182	6,61523	Yen giapponese	159,720	154,346
Sterlina irlandese	0,783724	0,784437	Franco svizzero	1,65189	1,66118
Lira italiana	1942,87	1945,48	Corona norvegese	8,35469	8,36647
Fiorino olandese	2,22031	2,22448	Corona islandese	79,1403	78,5298
Scellino austriaco	13,8551	13,8827	Dollaro australiano	1,82160	1,77561
Scudo portoghese	201,571	201,883	Dollaro neozelandese	2,15864	2,11609
			Rand sudafricano	6,80908	6,84640

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(1) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).
Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).
Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).
Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).
Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).
Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

(2) La media mensile dei tassi dell'ecu sarà pubblicata ogni fine mese.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1244 — BankAmerica/NationsBank)

(98/C 242/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 24 luglio 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa BankAmerica Corporation procede ad una fusione completa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento, con l'impresa NationsBank Corporation.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate comprendono servizi bancari e finanziari.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1244 — BankAmerica/NationsBank, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1280 — KKR/Willis Corroon)

(98/C 242/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 22 luglio 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa KKR Associates II (appartenente al gruppo KKR) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme di Willis Corroon Group plc, a seguito di acquisto della totalità del capitale di quest'ultima.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- KKR: investimenti di capitale in operazioni «management buy-outs»;
- Willis Corroon: broker mondiale nel ramo assicurazioni.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1280 — KKR/Willis Corroon, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/M.1275 — Havas/Bertelsmann/Doyma)

(98/C 242/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 24 luglio 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, le imprese Bertelsmann e Havas acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune dell'impresa Doyma che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Bertelsmann: casa editrice di libri, pubblicazione di giornali, televisioni private;
- Havas: mass-media, pubblicità, edizioni;
- Doyma: casa editrice di periodici specializzati nel settore medico.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1275 — Havas/Bertelsmann/Doyma, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle disposizioni transitorie della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici

(98/C 242/05)

La presente comunicazione si riferisce all'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici. Si propone di esplicitare tale disposizione, per garantirne l'applicazione uniforme in tutta la Comunità europea.

L'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 93/42/CEE impone agli Stati membri di continuare ad ammettere, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'adozione della direttiva, l'immissione in commercio e la messa in servizio dei dispositivi che siano conformi alla normativa in vigore sul loro territorio alla data del 31 dicembre 1994 (normativa nazionale preesistente), cioè fino al 14 giugno 1998.

Di conseguenza dal 1° gennaio 1995, data di entrata in applicazione della direttiva 93/42/CEE, l'immissione in commercio e la messa in servizio dei dispositivi medici è stata disciplinata o dalla preesistente normativa nazionale o dalla direttiva 93/42/CEE. A partire dal 15 giugno 1998, l'immissione in commercio e la messa in servizio dei dispositivi medici sarà disciplinata esclusivamente dalla direttiva 93/42/CEE.

L'articolo 1, paragrafo 2, lettera h), della direttiva 93/42/CEE definisce l'«immissione in commercio» come «la prima messa a disposizione a titolo oneroso o gratuito di dispositivi . . . in vista della distribuzione e/o utilizzazione sul mercato comunitario, indipendentemente dal fatto che si tratti di dispositivi nuovi o rimessi a nuovo». L'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), definisce la «messa in servizio» come la «fase in cui il dispositivo è pronto per la prima utilizzazione sul mercato comunitario secondo la sua destinazione». I concetti di immissione in commercio e messa in servizio si riferiscono individualmente ai singoli prodotti e non ad un tipo di dispositivi.

Le disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 4, sono applicabili ai dispositivi messi in commercio prima del 15 giugno 1998 in applicazione della preesistente normativa nazionale degli Stati membri. Gli Stati membri hanno facoltà di esigere la prova del rispetto di dette disposizioni nazionali oppure, ove non esistano disposizioni specifiche, di esigere un adeguato livello di sicurezza dei dispositivi, basato su considerazioni generali di sicurezza.

Quanto alla «messa in servizio» di tali dispositivi, la Commissione considera che un dispositivo perviene a tale

stadio non appena sia pronto ad essere utilizzato nel mercato comunitario.

La maggior parte dei dispositivi contemplati dalla direttiva 93/42/CEE sono pronti per l'uso quando sono immessi sul mercato dal fabbricante. In effetti, la distribuzione o altre manipolazioni non hanno alcun impatto sulla sicurezza né sul rendimento, purché siano state rispettate le istruzioni del fabbricante. Si considera che tali dispositivi siano stati messi in servizio all'atto dell'immissione in commercio. Di conseguenza i dispositivi messi a disposizione dal fabbricante fino al 14 giugno 1998 potranno, oltre tale data, continuare ad essere trasferiti agli utilizzatori finali e utilizzati nel rispetto della normativa nazionale preesistente.

Alcuni dispositivi, prima di essere utilizzati, abbisognano di un trattamento, per esempio la sterilizzazione degli strumenti chirurgici, la preparazione del materiale per le otturazioni dentarie, l'immersione in liquido e il trattamento delle lenti a contatto. Tale tipo di trattamento effettuato dall'utilizzatore finale secondo le proprie necessità, è stabilito dal fabbricante come elemento della finalità cui il prodotto è destinato. I dispositivi in questione si considerano pronti per l'uso anche qualora l'utilizzatore finale non abbia ancora praticato tale trattamento.

Tuttavia, i dispositivi immessi in commercio che, al fine di poter essere utilizzabili per la prima volta, devono essere assemblati o installati nell'ospedale e ove queste manipolazioni abbiano un effetto sulla sicurezza e/o il rendimento dei dispositivi stessi, essi non sono considerati come «messi in servizio», a meno che le succitate operazioni abbiano avuto luogo.

Si noti peraltro che l'articolo 22, paragrafo 4, e la definizione di «messa in servizio» ai sensi della direttiva 93/42/CEE, sono attualmente in revisione⁽¹⁾. Una volta che la modifica dell'articolo 22, paragrafo 4, che percorre attualmente l'iter legislativo, sarà applicabile, la presente interpretazione cesserà di essere applicabile.

⁽¹⁾ Si rinvia all'articolo 21, paragrafo 2, lettera g), della posizione comune adottata dal Consiglio il 23 marzo 1998 in vista dell'adozione della direttiva 98/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai dispositivi medici di diagnosi in vitro.

Comunicazione agli importatori nell'Unione europea di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono, relativa al regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio

(98/C 242/06)

La presente comunicazione è destinata alle imprese che nel 1999 intendono importare nell'Unione europea le seguenti sostanze da paesi terzi:

- Gruppo I — CFC 11, 12, 113, 114 o 115
- Gruppo II — altri CFC completamente alogenati
- Gruppo III — halon 1211, 1301 o 2402
- Gruppo IV — tetracloruro di carbonio
- Gruppo V — 1,1,1-tricloroetano
- Gruppo VI — bromuro di metile
- Gruppo VII — idrobromofluorocarburi
- Gruppo VIII — idroclorofluorocarburi

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono⁽¹⁾, stabilisce che l'importazione delle sostanze elencate nei gruppi da I a VIII dell'allegato I alla presente comunicazione⁽²⁾ è soggetta a limitazioni quantitative. L'allegato I del regolamento (CE) n. 3093/94 indica le sostanze soggette a controllo mentre l'allegato II specifica i limiti quantitativi entro cui è consentita l'importazione relativamente ai gruppi da I a VII.

La quantità di bromuro di metile, gruppo VI, è stabilita in conformità a 75 % delle quantità importate da importatori primari⁽³⁾ e prodotte nell'Unione europea nell'anno di riferimento 1991.

La quantità di HCFC, ossia di sostanze controllate del gruppo VIII, che gli importatori e i produttori possono immettere sul mercato e/o utilizzare per proprio conto nell'Unione europea è calcolata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, il quale stabilisce che la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, assegna a ciascun produttore o importatore un contingente quando il quantitativo totale immesso sul mercato o usato per proprio conto dai produttori o dagli importatori raggiunge l'80 % della quota complessiva dell'Unione euro-

pea, oppure entro e non oltre il 1° gennaio 2000, qualora tale percentuale non fosse raggiunta.

Le imprese importatrici di HCFC si suddividono nelle seguenti tre categorie:

- 1) importatori che intendono immettere gli HCFC sul mercato comunitario e che non si occupano della produzione di HCFC né della loro vendita a produttori dell'Unione europea;
- 2) importatori che non producono HCFC, ma li vendono a produttori dell'Unione europea;
- 3) produttori dell'Unione europea che importano per proprio conto quantità aggiuntive di HCFC da immettere sul mercato comunitario.

Le imprese della prima categoria sono invitate a richiedere l'assegnazione di contingenti d'importazione. Se un importatore appartiene sia alla categoria 1 che alla categoria 2, deve indicare chiaramente le quantità che intende importare e che non sono destinate a produttori dell'Unione europea. La Commissione assegna, mediante apposita decisione, ai produttori di HCFC dell'Unione europea un contingente di immissione sul mercato per il 1999. Le quantità importate dalle imprese appartenenti alla categoria 2 e 3 rientrano nel contingente di immissione sul mercato dei produttori.

Le quantità importate dalle imprese appartenenti alle categorie 2 e 3 sono comunque oggetto di licenze di importazione che devono essere richieste nel corso del 1999. Tali quantità verranno comparate ai contingenti individuali di immissione sul mercato che la Commissione assegnerà ai produttori per il 1999. La quantità totale di HCFC che può essere immessa sul mercato comunitario, calcolata secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento, è pari a 8 079 tonnellate PRO, di cui circa il 4 % è riservato agli importatori della categoria 1.

Ai fini del presente regolamento, le quantità vengono misurate in tonnellate PRO, misura che riflette la riduzione potenziale di ozono delle diverse sostanze⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 333 del 22.12.1994, pag. 1.

⁽²⁾ Non costituiscono oggetto della presente comunicazione le sostanze controllate o le miscele che siano importate in un prodotto manufatto diverso da un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinamento della sostanza.

⁽³⁾ Gli importatori primari di bromuro di metile sono gli importatori che nel 1991 hanno acquistato bromuro di metile direttamente da produttori non appartenenti all'Unione europea.

⁽⁴⁾ Per quanto riguarda le miscele, va inclusa nella quantità PRO unicamente la quantità di sostanze controllate contenute nelle miscele. L'1,1,1-tricloroetano viene sempre immesso sul mercato con stabilizzatori. Il fornitore deve indicare all'importatore la percentuale di stabilizzatore da dedurre prima di calcolare il tonnellaggio ponderato di PRO.

Di seguito vengono specificate le quantità di ciascun gruppo di sostanze controllate, pure o in miscela, di cui è permessa l'importazione nel corso del 1999.

Gruppo I	(CFC 11, 12, 113, 114 e 115)	0 tonnellate PRO
Gruppo II	(altri CFC completamente alogenati)	0 tonnellate PRO
Gruppo III	(halon 1211, 1301 e 2402)	0 tonnellate PRO
Gruppo IV	(tetracloruro di carbonio)	0 tonnellate PRO
Gruppo V	(1,1,1-tricloroetano)	0 tonnellate PRO
Gruppo VII	(idrobromofluorocarburi)	0 tonnellate PRO

Gruppo VI (bromuro di metile): la quantità di bromuro di metile che può essere importata pura o in miscela nel 1999 è di 5 870 tonnellate PRO.

Gruppo VIII (HCFC): la quantità totale di idrocloro-fluorocarburi puri o in miscela che può essere immessa sul mercato europeo dai produttori e dagli importatori nel 1999 è di 8 079 tonnellate PRO.

L'importazione di quantità addizionali può essere autorizzata mediante decisione della Commissione in conformità dell'articolo 16 del regolamento relativamente alle seguenti categorie:

- Utilizzazione come materia prima: l'uso di sostanze controllate sottoposte ad un processo di trasformazione durante la quale vengono completamente modificate rispetto alla composizione originale.
- Utilizzazione come agente di fabbricazione: l'uso di sostanze controllate come agenti chimici di fabbricazione nei processi che hanno luogo negli impianti esistenti e le cui emissioni siano insignificanti.
- Sostanze recuperate: sostanze controllate che sono state utilizzate e quindi recuperate da macchine o apparecchiature e che devono essere rigenerate o distrutte nell'Unione europea.
- Sostanze riciclate: sostanze controllate che sono state recuperate e sottoposte ad un processo di pulitura di base quale la filtrazione e l'essiccamento.
- Sostanze rigenerate: sostanze controllate recuperate da macchine o apparecchiature, rilavorate e purificate mediante processi di filtrazione, essiccamento, distillazione e trattamento chimico al fine di riportare la sostanza a determinate caratteristiche di funzionalità.

- Distruzione: sostanze controllate che devono essere distrutte mediante tecnologie approvate dalla parti del protocollo di Montreal e il cui risultato è la trasformazione permanente o la decomposizione, completa o di una parte significativa, della sostanza stessa.
- Usi sanitari: sostanze controllate che devono essere utilizzate per usi sanitari secondo la definizione data dalle parti del protocollo di Montreal.
- Prima della spedizione: sostanze controllate che devono essere utilizzate prima della spedizione secondo quanto definito dalle parti del protocollo di Montreal.
- Trasferimenti tra produttori: sostanze controllate prodotte in un paese terzo per conto di un produttore dell'Unione europea in conformità dell'articolo 3, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 3093/94. Soltanto i produttori dell'Unione europea possono importare questa categoria di prodotti.
- Usi essenziali: sostanze controllate che devono essere utilizzate per scopi considerati essenziali in conformità con i criteri specificati nella decisione IV/25 dalle parti del protocollo di Montreal e approvati dalla Commissione in conformità dell'articolo 16 del regolamento. È stata pubblicata una comunicazione dedicata agli usi essenziali, e le imprese che desiderano importare sostanze controllate per usi essenziali, devono richiedere l'autorizzazione utilizzando il formulario accluso alla comunicazione stessa.

Le imprese che desiderano essere prese in considerazione dalla Commissione per l'assegnazione dei contingenti di importazione per il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1999, devono presentare domanda alla Commissione, utilizzando il formulario contenuto nell'allegato II della presente comunicazione.

La Commissione informa le imprese che desiderano richiedere un contingente di importazione, che devono presentare la dichiarazione di cui all'allegato II entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione al seguente indirizzo:

Commissione europea
 Direzione generale XI
 Ambiente, sicurezza nucleare e protezione civile
 Unità D-4
 All'attenzione del sig. Per Rosenqvist
 Rue de la Loi/Wetstraat 200
 B-1049 Bruxelles

Informazioni possono essere richieste per iscritto al suddetto indirizzo, per telefono al numero (32-2) 295 57 81 o via fax al numero (32-2) 296 95 57.

Dopo la ricezione delle domande e dopo la consultazione del comitato di gestione di cui all'articolo 16, la Commissione europea attribuirà un contingente ad ogni importatore. Tutti i richiedenti verranno informati a mezzo posta dei contingenti loro attribuiti. In conformità dell'articolo 6 del regolamento, le imprese possono importare le sostanze controllate unicamente se sono in possesso di una licenza di importazione rilasciata dalla Commissione.

Durante il 1999, le imprese cui è stato assegnato un contingente devono richiedere alla Commissione una licenza d'importazione per ogni spedizione di sostanze controllate, utilizzando gli appositi formulari che verranno inviati loro unitamente all'assegnazione della quota. Se i servizi della Commissione constatano che la richiesta è conforme alla quota autorizzata, viene rilasciata una licenza d'importazione. La Commissione si riserva il diritto di rifiutare la licenza di importazione nel caso in cui non abbia potuto accertare che le sostanze da importare

corrispondono alla descrizione o sono destinate all'uso autorizzato.

Gli importatori di sostanze recuperate o rigenerate sono inoltre pregati di fornire, con ciascuna domanda di licenza, ulteriori informazioni relativamente all'origine e alla destinazione della sostanza e al trattamento cui intendono sottoporla. Può anche essere richiesto un certificato di analisi.

ALLEGATO I

Sostanze contemplate dal regolamento

Gruppo	Sostanze	Potenziale di riduzione dell'ozono (*)
Gruppo I	CFCl ₃ (CFC 11)	1,0
	CF ₂ Cl ₂ (CFC 12)	1,0
	C ₂ F ₃ Cl ₃ (CFC 113)	0,8
	C ₂ F ₄ Cl ₂ (CFC 114)	1,0
	C ₂ F ₅ Cl (CFC 115)	0,6
Gruppo II	CF ₃ Cl (CFC 13)	1,0
	C ₂ FCl ₅ (CFC 111)	1,0
	C ₂ F ₂ Cl ₄ (CFC 112)	1,0
	C ₃ FCl ₇ (CFC 211)	1,0
	C ₃ F ₂ Cl ₆ (CFC 212)	1,0
	C ₃ F ₃ Cl ₅ (CFC 213)	1,0
	C ₃ F ₅ Cl ₃ (CFC 214)	1,0
	C ₃ F ₆ Cl ₃ (CFC 215)	1,0
	C ₃ F ₆ Cl ₂ (CFC 216)	1,0
	C ₃ F ₇ Cl (CFC 217)	1,0
	Gruppo III	CF ₂ BrCl (halon 1211)
CF ₃ Br (halon 1301)		10,0
C ₂ F ₄ Br ₂ (halon 2402)		6,0
Gruppo IV	CCl ₄ (tetracloruro di carbonio)	1,1
Gruppo V	C ₂ H ₃ Cl ₃ (*) (1,1,1-tricloroetano)	0,1
Gruppo VI	CH ₃ Br (bromuro di metile)	0,6
Gruppo VII	CHFBr ₂	1,00
	CHF ₂ Br	0,74
	CH ₂ FBr	0,73
	C ₂ HFBr ₄	0,8
	C ₂ HF ₃ Br ₂	1,8
	C ₂ HF ₃ Br ₂	1,6
	C ₂ HF ₄ Br	1,2
	C ₂ H ₂ FBr ₃	1,1
	C ₂ H ₂ F ₂ Br ₂	1,5
	C ₂ H ₂ F ₃ Br	1,6
	C ₂ H ₃ FBr ₂	1,7
	C ₂ H ₃ F ₂ Br	1,1
	C ₂ H ₄ FBr	0,1

Gruppo	Sostanze	Potenziale di riduzione dell'ozono (1)		
Gruppo VII (segue)	C ₃ HFBBr ₆	1,5		
	C ₃ HF ₂ Br ₅	1,9		
	C ₃ HF ₃ Br ₄	1,8		
	C ₃ HF ₄ Br ₃	2,2		
	C ₃ HF ₅ Br ₂	2,0		
	C ₃ HF ₆ Br	3,3		
	C ₃ H ₂ FBBr ₅	1,9		
	C ₃ H ₂ F ₂ Br ₄	2,1		
	C ₃ H ₂ F ₃ Br ₃	5,6		
	C ₃ H ₂ F ₄ Br ₂	7,5		
	C ₃ H ₂ F ₅ Br	1,4		
	C ₃ H ₃ FBBr ₄	1,9		
	C ₃ H ₃ F ₂ Br ₃	3,1		
	C ₃ H ₃ F ₃ Br ₂	2,5		
	C ₃ H ₃ F ₄ Br	4,4		
	C ₃ H ₄ FBBr ₃	0,3		
	C ₃ H ₄ F ₂ Br ₂	1,0		
	C ₃ H ₄ F ₃ Br	0,8		
	C ₃ H ₅ FBBr ₂	0,4		
	C ₃ H ₅ F ₂ Br	0,8		
	C ₃ H ₆ FBBr	0,7		
	Gruppo VIII	CHFCI ₂	(HCFC 21) (2)	0,040
		CHF ₂ Cl	(HCFC 22) (2)	0,055
CH ₂ FCl		(HCFC 31)	0,020	
C ₂ HFCl ₄		(HCFC 121)	0,040	
C ₂ HF ₂ Cl ₃		(HCFC 122)	0,080	
C ₂ HF ₃ Cl ₂		(HCFC 123) (2)	0,020	
C ₂ HF ₄ Cl		(HCFC 124) (2)	0,022	
C ₂ H ₂ FCl ₃		(HCFC 131)	0,050	
C ₂ H ₂ F ₂ Cl ₂		(HCFC 132)	0,050	
C ₂ H ₂ F ₃ Cl		(HCFC 133)	0,060	
C ₂ H ₃ FCl ₂		(HCFC 141)	0,070	
CH ₃ FCl ₂		(HCFC 141b) (2)	0,110	
C ₂ H ₃ F ₂ Cl		(HCFC 142)	0,070	
CH ₃ CF ₂ Cl		(HCFC 142b) (2)	0,065	
C ₂ H ₄ FCl		(HCFC 151)	0,005	
C ₃ HFCl ₆		(HCFC 221)	0,070	
C ₃ HF ₂ Cl ₅		(HCFC 222)	0,090	
C ₃ HF ₃ Cl ₄		(HCFC 223)	0,080	
C ₃ HF ₄ Cl ₃		(HCFC 224)	0,090	
C ₃ HF ₅ Cl ₂		(HCFC 225)	0,070	
CF ₃ CF ₂ CHCl ₂		(HCFC 225ca) (2)	0,025	
CF ₂ ClF ₂ CHClF		(HCFC 225cb) (2)	0,033	
C ₃ HF ₆ Cl		(HCFC 226)	0,100	
C ₃ H ₂ FCl ₅		(HCFC 231)	0,090	
C ₃ H ₂ F ₂ Cl ₄		(HCFC 232)	0,100	
C ₃ H ₂ F ₃ Cl ₃		(HCFC 233)	0,230	
C ₃ H ₂ F ₄ Cl ₂		(HCFC 234)	0,280	
C ₃ H ₂ F ₅ Cl		(HCFC 235)	0,520	
C ₃ H ₃ FCl ₄		(HCFC 241)	0,090	
C ₃ H ₃ F ₂ Cl ₃		(HCFC 242)	0,130	
C ₃ H ₃ F ₃ Cl ₂		(HCFC 243)	0,120	
C ₃ H ₃ F ₄ Cl		(HCFC 244)	0,140	
C ₃ HC ₄ FCl ₃		(HCFC 251)	0,010	
C ₃ H ₄ F ₂ Cl ₂	(HCFC 252)	0,040		
C ₃ H ₄ F ₃ Cl	(HCFC 253)	0,030		
C ₃ H ₅ FCl ₂	(HCFC 261)	0,020		
C ₃ H ₅ F ₂ Cl	(HCFC 262)	0,020		
C ₃ H ₆ FCl	(HCFC 271)	0,030		

(1) I potenziali di riduzione dello strato di ozono sono stimati in base alle attuali conoscenze e saranno esaminati e riveduti periodicamente alla luce delle decisioni prese dalle parti del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

(2) Questa formula non si riferisce all'1,1,2-tricloroetano.

(3) Individua la sostanza più interessante dal punto di vista commerciale come prescritto dal protocollo.

ALLEGATO II

FORMULARIO DA UTILIZZARE PER LE DICHIARAZIONI (1)

1. Nome, indirizzo e numero telefonico dell'importatore:
-
2. Dati relativi alla sostanza da importare nel 1999:
- nome (definizione doganale) e formula chimica:
-
- codice NC:
- quantità da importare, espressa in tonnellate ponderate (2) in funzione del PRO:
-
3. Natura e destinazione della sostanza (cfr. la pagina precedente per le definizioni dei termini utilizzati) — si prega limitare la scelta ad una sola possibilità
- sostanze vergini da utilizzare come «materia prima»
- sostanze vergini da utilizzare come «agente di fabbricazione»
- sostanze vergini da distruggere con tecnologie approvate
- sostanze vergini derivanti da «trasferimenti del produttore»
- sostanze vergini da utilizzare per «usi sanitari» (3)
- sostanze vergini da utilizzare «prima del trasporto» (3)
- sostanze vergini per altri usi (4)
- sostanze recuperate per effettuarne la rigenerazione
- sostanze recuperate per distruggerle con tecnologie approvate
- sostanze rigenerate da utilizzare come «materia prima»
- sostanze rigenerate da utilizzare come «agente di fabbricazione»
- sostanze rigenerate da distruggere con tecnologie approvate
- sostanze rigenerate per altri usi
4. Descrizione degli «usi sanitari» o della destinazione «prima del trasporto»:
-
-
5. Paese di esportazione:
6. Nome e indirizzo del fabbricante o della società fornitrice:
-
7. Nome ed indirizzo dell'impresa presso la quale la sostanza verrà utilizzata per «usi sanitari» o «prima della spedizione» o come «materia prima» o rigenerata o distrutta:
-
8. Luogo e data previsti per lo sdoganamento alle frontiere della Comunità:
-

Con la presente dichiarazione si certifica che le sostanze da importare corrispondono alla descrizione contenuta nel presente formulario.

Luogo: Data:

Nome: Firma:

(1) Usare formulari diversi per ciascun gruppo di sostanze o se le sostanze di uno stesso gruppo sono utilizzate per destinazioni diverse o sono di natura differente (per esempio sostanze vergini, recuperate o rigenerate).

(2) Quantità da importare in tonnellate moltiplicata per il potenziale di riduzione dell'ozono (PRO) della sostanza considerata.

(3) Unicamente per le sostanze del gruppo VI.

(4) Unicamente per le sostanze dei gruppi VI e VIII.

Comunicazione destinata agli utilizzatori di sostanze controllate autorizzate per usi essenziali nell'Unione europea nel 1999, ai sensi del regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(98/C 242/07)

La presente comunicazione riguarda le sostanze seguenti:

- clorofluorocarburi (CFC) 11, 12, 113, 114 e 115,
- altri clorofluorocarburi completamente alogenati,
- tetracloruro di carbonio,
- halon,
- 1,1,1-tricloroetano,
- idrobromofluorocarburi (HBFC).

La presente comunicazione è destinata alle imprese che intendono:

- 1) impiegare le suddette sostanze nell'ambito dell'Unione europea per la fabbricazione di inalatori-dosatori,
- 2) acquistare le suddette sostanze direttamente da un produttore o importarle nell'Unione per attività di laboratorio e di analisi.

Le sostanze controllate per usi essenziali possono essere prodotte nella Comunità o, se necessario, importate da fonti esterne all'Unione.

Gli utilizzatori che desiderano essere presi in considerazione dalla Commissione per la concessione di licenze per usi essenziali per un periodo di dodici mesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999, devono inviare alla Commissione una richiesta di licenza per usi essenziali servendosi del formulario di cui agli allegati I e II della presente comunicazione.

La decisione IV/25, adottata dalle parti del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, ha stabilito i criteri e la procedura per determinare gli «usi essenziali» per i quali il proseguimento della produzione e del consumo sarà autorizzato dopo l'ultima scadenza del calendario di eliminazione progressiva.

Conformemente alla decisione IV/25, adottata dalle parti del protocollo di Montreal, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 3039/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono⁽¹⁾, prescrivono la determinazione degli even-

tuali usi essenziali delle suddette sostanze controllate che possono essere autorizzate nella Comunità nel 1999.

La decisione IX/18 adottata dalle parti del protocollo di Montreal autorizza i livelli di produzione e di consumo necessari per soddisfare gli usi essenziali di CFC destinati alla fabbricazione di inalatori-dosatori per la cura dell'asma e delle broncopneumopatie ostruttive croniche. Per la produzione nella Comunità di sostanze destinate agli inalatori-dosatori nel 1999, la quantità di CFC 11, 12, 113 e 114 autorizzata dalle parti è di 5 000 t. Per gli usi di laboratorio, la decisione IX/17 adottata dalle parti autorizza la produzione e il consumo necessario per gli usi essenziali di laboratorio, fatte salve le condizioni applicabili alla deroga relativa a questi usi di cui all'allegato II della relazione della sesta riunione delle parti⁽²⁾.

Ai sensi della decisione VI/9 adottata dalle parti del protocollo di Montreal, la purezza delle sostanze controllate destinate ad essere utilizzate in laboratorio deve essere almeno del 99,0 % per l'1,1,1-tricloroetano e del 99,5 % per i CFC e il tetracloruro di carbonio.

La procedura per stabilire le quantità di sostanze controllate per gli usi essenziali ai sensi del regolamento (CE) n. 3039/94 è la seguente:

1. Le richieste di licenza per usi essenziali possono essere presentate da tutti gli utilizzatori interessati alla fabbricazione di inalatori-dosatori o agli usi di laboratorio. Le richieste devono contenere i dati di cui all'allegato I (inalatori-dosatori) o all'allegato II (usi di laboratorio) della presente comunicazione.
2. Gli interessati devono rinviare il formulario di richiesta, entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione, all'indirizzo seguente:

Geoffrey Tierney
Commissione europea
Direzione generale dell'ambiente, della sicurezza nucleare e della protezione civile (DG XI)
Unità D-4
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 333 del 22.12.1994, pag. 1.

⁽²⁾ Una copia delle condizioni può essere richiesta all'indirizzo indicato.

Ulteriori informazioni possono essere richieste rivolgendosi per iscritto all'indirizzo di cui sopra, o per telefono al numero (32-2) 296 87 57 o per fax al numero (32-2) 296 95 57.

- 3. Le richieste ricevute entro la data prevista dalla presente comunicazione saranno valutate dalla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3093/94 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
- 4. In base alla suddetta procedura, la Commissione adotterà una decisione con la quale attribuirà per il 1999 determinate quantità di sostanze controllate agli utilizzatori dell'Unione europea che ne fanno un uso per il quale la produzione e l'importazione supplementari saranno autorizzate.
- 5. La Commissione rilascerà in seguito le licenze agli utilizzatori individuati come tali, notificando loro l'uso per il quale la licenza è stata concessa, nonché la sostanza autorizzata e la quantità concessa.
- 6. Gli utilizzatori titolari per il 1999 di una licenza per usi essenziali di una sostanza controllata possono chiedere ad un produttore di fornir loro la quantità autorizzata o, se necessario, chiedere una licenza di importazione alla Commissione per la medesima quantità. Il produttore potrà essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui opera a produrre la quantità di sostanza controllata indicata nella licenza. L'autorità competente dello Stato membro notifica preliminarmente alla Commissione le suddette autorizzazioni.

ALLEGATO I

Formulario di dichiarazione riguardante gli inalatori-dosatori⁽¹⁾ destinati alla cura dell'asma e di altre broncopneumopatie ostruttive croniche

1. Nome dell'impresa:

Indirizzo dell'impresa:

Persona da contattare:

Numero di telefono:

Numero di fax:

Indirizzo e-mail:

⁽¹⁾ Le richieste relative alle sostanze destinate agli inalatori-dosatori per la cura dell'asma e di altre broncopneumopatie ostruttive croniche devono essere accompagnate da una copia della corrispondente autorizzazione alla commercializzazione, rilasciata dalle autorità competenti, che ne confermi l'uso specifico.

2. Dati relativi alla quantità richiesta per il 1999:

Sostanza		Formula	Codice NC	Quantità richiesta per il 1999 (in kg)
Triclorofluorometano	CFC 11	CFCl_3	2903 41 00	
Diclorodifluorometano	CFC 12	CF_2Cl_2	2903 42 00	
Triclorotrifluoroetano	CFC 113	$\text{C}_2\text{F}_3\text{Cl}_3$	2903 43 00	
Diclorotetrafluoroetano	CFC 114	$\text{C}_2\text{F}_4\text{Cl}_2$	2903 44 00	
Altro (*)				
(*) Specificare				

Quantità complessiva da importare: (kg)

Quantità complessiva che deve essere fornita da produttori UE: (kg)

3. Dati ricapitolativi:

Si prega di indicare qui di seguito la quantità delle sostanze utilizzate nel 1995, nel 1996 e nel 1997, nonché una stima per il 1998.

Sostanza	1995 (kg)	1996 (kg)	1997 (kg)	Stima per il 1998 (kg)
CFC 11				
CFC 12				
CFC 113				
CFC 114				
Altro (specificare)				

4. Nome, indirizzo e numero di telefono del fabbricante o del fornitore:

.....

.....

.....

.....

5. Indicare di seguito le scorte di CFC attualmente in possesso dell'impresa:

Sostanza	Scorte (kg)
CFC 11	
CFC 12	
CFC 113	
CFC 114	
Altro	

Il sottoscritto dichiara che intende utilizzare la sostanza oggetto della presente dichiarazione per l'uso essenziale autorizzato nella Comunità nel 1999, come indicato nella presente comunicazione.

Luogo: Data:

Nome: Firma:

ALLEGATO II

Formulario di dichiarazione riguardante gli usi di laboratorio

1. Nome dell'impresa:

.....

.....

Indirizzo dell'impresa:

.....

.....

Persona da contattare:

Numero di telefono:

Numero di fax:

Indirizzo e-mail:

2. Dati relativi alla quantità richiesta per il 1999:

Sostanza		Formula	Codice NC	Quantità richiesta per il 1998 (in kg)
Triclorofluorometano	CFC 11	CFCl ₃	2903 41 00	
Diclorodifluorometano	CFC 12	CF ₂ Cl ₂	2903 42 00	
Triclorotrifluoroetano	CFC 113	C ₂ F ₃ Cl ₃	2903 43 00	
Diclorotetrafluoroetano	CFC 114	C ₂ F ₄ Cl ₂	2903 44 00	
Cloropentafluoroetano	CFC 115	C ₂ F ₅ Cl	2903 44 90	
Tetracloruro di carbonio		CC ₄	2903 14 00	
1,1,1-tricloroetano		C ₂ H ₃ Cl ₃	2903 19 10	
Altro (*)				

(*) Specificare (nome, formula, codice NC e purezza)

Quantità complessive che devono essere fornite da produttori UE: (kg)

Quantità complessive da importare: (kg)

Quantità complessive che devono essere fornite da fonti comunitarie

(diverse dai produttori): (kg)

3. Indicare le motivazioni che rendono ancora necessario l'uso di sostanze che riducono l'ozono e illustrare le attività in corso per individuare sostanze alternative, indicando le date previste per la loro eliminazione progressiva relativamente all'uso in questione:

.....

.....

.....

.....

.....

4. Dati ricapitolativi:

Si prega di indicare qui di seguito la quantità delle sostanze utilizzate nel 1995, nel 1996 e nel 1997, nonché una stima per il 1998.

Sostanza	1995 (kg)	1996 (kg)	1997 (kg)	Stima per il 1998 (kg)

5. La vostra impresa è l'utilizzatore finale delle sostanze richieste?

NO. Cfr. punto 6.

SÌ. Cfr. punto 7.

6. Nome, indirizzo e numero di telefono del fabbricante o dell'importatore che fornirà le sostanze controllate:

.....
.....
.....
.....

Nome, indirizzo e numero di telefono dei vostri clienti (se necessario, aggiungere altri allegati):

.....
.....
.....
.....

7. Le sostanze controllate saranno acquistate direttamente da:

un fabbricante/importatore o un fornitore/distributore

Nome, indirizzo e numero di telefono del produttore o distributore (se necessario aggiungere altri allegati):

.....
.....
.....
.....

8. Dichiarazione:

Il sottoscritto dichiara che intende utilizzare le sostanze oggetto della presente dichiarazione per l'uso essenziale autorizzato nell'Unione europea nel 1999, conformemente alle condizioni applicabili alla deroga per usi di laboratorio e di analisi e alle condizioni di cui alla presente comunicazione:

Luogo: Data:

Nome: Firma: